



Al fine di dare gli opportuni chiarimenti e fugare dubbi sorti anche a seguito di comunicazioni a volte fuorvianti a volte imprecise da parte degli operatori petroliferi con i quali le Gestioni hanno ovviamente i relativi contratti di affidamento e di fornitura, in ordine alla complessa materia del DAS elettronico ( E-DAS ) che sostituirà dal 1 ottobre , ma solo per le fasi a "monte " del Gestore medesimo, chiariamo subito che il documento cartaceo DOVRA' continuare ad essere rilasciato al Gestore e conservato al tradizionale Registro di Carico e Scarico .

Il Registro di Carico e Scarico suddetto rimane in vigore perfettamente per le Gestioni che non abbiano "volontariamente" aderito al nuovo Registro Telematico , obbligatorio invece per gli impianti totalmente selfizzati riconducibili alle società partecipate al 100 % dagli operatori petroliferi (Segit per Q8, Ip Service per Ip, Eni Fuel per Eni e così' via..)

Dal 1 ottobre prossimo quindi, tutti i passaggi " a monte" del destinatario finale, il Gestore appunto, saranno accompagnati da un Das Elettronico monitorato in tempo reale dalla Agenzia delle Dogane, sia a livello di Direzione che a livello dei singoli Uffici Territoriali competenti. Il Das elettronico che conterra' tutti gli elementi già precedentemente noti, piu' l'obbligo di inserire anche il volume dei carburanti alla densità convenzionale ( dato questo che come Fegica abbiamo richiesto fortemente in quanto possibilmente utile per una ulteriore valutazione dei cali carburanti..) avra' un bollo "virtuale" e ovviamente non piu' a secco . Non sarà quindi soggetto a contraffazione e consentirà il monitoraggio costante della circolazione dei carburanti BENZINA

e GASOLIO per autotrazione , mentre per il GPL rimarrà il Das cartaceo per tutti i vari passaggi della filiera distributiva.

La Fegica ha partecipato a tutte le riunioni previste dall'Agenzia sia per l'emanazione della Direttoriale del 10 maggio 2020 ( che integra e modifica le vecchie norme del 1995 sul Testo Unico sulla circolazione dei prodotti petroliferi destinati ai vari usi, sia il Decreto Ministeriale 210/96, sul quale ritorneremo..) e da ultimo all'incontro del 23 settembre scorso in cui sono emerse tutte le difficoltà degli operatori petroliferi e dei soggetti coinvolti (società petrolifere, operatori privati con depositi, società di ingegneria informatica, autotrasportatori etc..) ad essere pronti per il 1 ottobre prossimo al nuovo sistema di documentazione di accompagnamento della merce ( carburanti ad accisa assolta come si dice) e le profonde preoccupazioni che l'intera sistema, dopo circa un anno di sperimentazione "virtuale" , possa andare a regime da subito sono notevoli .

Nonostante tal quadro, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che il 1 ottobre non è una data soggetta a rinvii, avendo fondamento in una Legge dello Stato che ovviamente al momento non ha subito alcuna modifica nonostante la corposa normativa emanata per gestire l'emergenza Covid e per consentire la ripresa di tutte le attività.

In merito alle difficoltà interpretative comunque, alleghiamo la circolare 36 del 23 settembre scorso che, con la formula delle Domande e Risposte, fornisce una serie di chiarimenti rispetto alla complessa materia.

Per brevità segnaliamo : Domanda 6 : la risposta conferma che il gestore ( indicato dalla normativa come il destinatario non interconnesso ) deve continuare ad avere il das in forma cartacea per custodirlo con il Registro di Carico e Scarico.

Domanda 12 : forse la piu' importante . La risposta è inequivocabile anche se spesso non di pratica attuazione. Viene cioè' confermata la facoltà per il gestore di RIFIUTARE UNA PARTE DELLA CONSEGNA, secondo l'art. 15 comma 3 del DM 210/96 . In una fase delicata come questa in cui le criticità sono numerose, questa disposizione dovrà esser presente e fatta valere - anche collettivamente e con l'intervento del Sindacato -- laddove le nostre controparti insistano sui drop ( o minimi di fornitura) e sulle eventuali minacciose sanzioni in caso di mancato rispetto. Domanda 16 : si conferma che il destinatario finale non ha alcuna responsabilità in ordine alla correttezza dei dati che il "sistema" deve assumere per il buon fine della emissione del Das Elettronico. I dati relativi alla Licenza Utf, al codice Ditta ed

eventualmente partita iva e codice fiscale sono già in possesso del fornitore del Gestore e supervisionati dalla Agenzia delle Dogane. Ribadiamo : nessun obbligo in ordine alla correttezza dei dati puo' essere imputato a Gestore, contrariamente a quanto alcune aziende hanno inteso comunicare ai propri Gestori.

Infine, Domanda 22 sugli scontrini attestanti le quantità scaricate. Questi continuano ad essere emessi in forma cartacea e conservati dalla gestione.

Precisiamo che nessun obbligo è previsto per il Gestore di confermare , sia in modo scritto che in modo informatico ( nel gergo "flaggare" su una casella di un pc portatile) l'avvenuta ricezione del prodotto e qualsiasi altro dato in merito alla consegna.

In questo senso l'Agenzia ha colto tutte le nostre riserve e le nostre argomentazioni svolte nei tempi e nei modi opportuni.

Nelle fasi di avvio del nuovo sistema, tuttavia, potrebbero manifestarsi ritardi nelle consegne, o addirittura sospensione dei rifornimenti stessi per le difficoltà di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane alla emissione del Das elettronico.

Ove si dovessero registrare anomalie, la nostra Federazione è ovviamente a disposizione.

[CIRCOLARE 36 DOGANE 23 SETTEMBRE 2020](#)

{jathumbnail off}